

## Prefazione all'edizione italiana Perché la teoria del diritto?

La riuscita di un corso universitario dipende da tutta una serie di fattori, più o meno prevedibili e governabili. Resta il fatto, però, che senza un buon manuale da cui partire e a cui far riferimento, senza uno scheletro concettuale su cui modellare le singole lezioni ed il corso nella sua interezza, offrire un buon servizio agli studenti diventa arduo, soprattutto in una materia dai confini così incerti e dai contenuti così vari qual è la filosofia del diritto.

Il primo passo che il docente deve compiere è, dunque, quello di scegliere il manuale che meglio si adatta a) alla propria idea d'insegnamento e (soprattutto) b) al proprio modo di concepire la teoria del diritto.

a) Per quanto mi riguarda, ed ovviamente il discorso non può che essere soggettivo, l'idea di corso che ho in mente (fin da studente) è quella in cui, una volta costruita una base minima di conoscenze in comune, docente e studenti possano discutere dei problemi implicati in maniera libera, cercando di cogliere il "buono" di ogni teoria e mettendo in evidenza quello che, invece, "non regge più" o che probabilmente "non ha mai retto". In quest'ottica, che fa del dialogo il proprio elemento cardine, la storia del pensiero è senz'altro importante, anzi direi che costituisce l'imprescindibile punto di partenza per la corretta formazione delle idee; ma altrettanto importante è il tentativo di ragionare "per problemi", al fine d'individuare le più importanti domande ricorrenti nel pensiero giusfilosofico e di abbozzare qualche tentativo di risposta. Come scrive Bix nelle pagine che seguono "la teoria del diritto verrebbe compresa molto più chiaramente (e più profondamente) se i suoi temi ed i suoi autori venissero approcciati focalizzando l'attenzione sulle domande che essi pongono, piuttosto che sulle loro risposte"<sup>1</sup>. Ma una volta individuate le domande diviene essenziale capire quanto soddisfacenti siano le

---

<sup>1</sup> *Infra*, p. 3.

risposte offerte dalla filosofia e se esistono (cosa assai difficile, ma non impossibile) risposte alternative. Non perché sia essenziale addivenire ad una “risposta”, e ancor di più ad una risposta che si suppone essere “corretta”, ma perché la tensione verso “una risposta corretta” disciplina la mente ed indirizza il pensiero. È un po’ quello che Ronald Dworkin, una delle grandi figure della filosofia del diritto del ’900, ha detto dell’“unica risposta corretta” in ambito giuridico: ossia che giudici ed avvocati impegnati nella risoluzione di un caso, e lo stesso vale per i docenti e gli studenti che tentano di cogliere le dinamiche pratiche e teoriche del fenomeno giuridico, “anche nei casi in assoluto più difficili, (...) argomentano come se esistesse un’unica risposta corretta che il giudice ha il dovere di scoprire”<sup>2</sup>.

b) Definire una volta e per tutte la teoria del diritto (o la filosofia del diritto) non è semplice, anche perché una delle abitudini più ricorrenti tra i filosofi in genere, ed i filosofi del diritto non fanno in tal senso eccezione, è quella di riflettere sul loro stesso lavoro e sulla *status* delle loro teorie. In quest’ottica, le filosofie del diritto sono tante, perché sono tanti i metodi, gli interessi e gli indirizzi di ricerca. Molto più facile è dire cosa la filosofia del diritto significa per “noi”: per me significa svelare la realtà, andare al nocciolo delle cose, smascherare i fenomeni. Ed il diritto, a causa della sua multiforme natura, della sua ambiguità concettuale, di certo si presta a tale trattamento “demistificatorio”: brandito come un’arma o calpestato senza ritegno; usato come strumento di dominio o come medicina per i più deboli, il diritto, dopo secoli e secoli di riflessione, sembra ancora indefinibile, sfuggente, privo di forma, come l’acqua. Ecco, allora, forse è questo il compito della teoria del diritto, ordinare ciò che per sua natura tende ad essere caotico, creare un recipiente che sia capace di dare forma a ciò che per sua natura tende ad essere liquido e sfuggente, come l’acqua appunto. E quando questo recipiente lo si costruisce in un corso, con il contributo degli studenti, la filosofia del diritto diviene anche “bella”, “utile”, e perché no, “divertente”.

È fondamentalmente per queste ragioni che ho scelto di tradurre e di adottare all’interno del mio corso il manuale di Brian H. Bix *Jurisprudence: Theory and Context*, che qui si offre nell’edizione italiana, perché rispecchia e soddisfa queste poche ma importanti esigenze didattiche e concettuali. Si tratta di un manuale polivalente, in cui si ricostruiscono molte importanti pagine della filosofia del diritto,

---

<sup>2</sup> *Infra*, p. 125.

rendendo conto delle idee dei suoi più rilevanti interpreti contemporanei, senza perdere di vista il punto di vista critico, e dunque avviando fin da subito quel dialogo che dovrà continuare in classe durante le ore di lezione.

A tal fine il volume è diviso in quattro distinte sezioni: nella prima (che contiene i primi due capitoli) Bix si pone essenzialmente tre domande: in che senso è possibile una teoria generale del diritto? Qual è il proposito delle tesi concettuali e come possiamo valutarle? In che senso è possibile parlare dei meriti dei differenti filosofi del diritto o dei diversi approcci al fenomeno giuridico? Per la mia esperienza, si tratta delle tre domande che maggiormente ricorrono durante un corso di filosofia del diritto. Quante volte capita che gli studenti si chiedano (o mi chiedano) “com’è possibile definire il diritto una volta e per tutte, visto che si tratta di un fenomeno così vari nel tempo e nello spazio?”; o ancora, “se la filosofia, a differenza della scienza, non descrive fatti (o comunque non si limita a questo), come possiamo capire chi tra due filosofi ha ragione e chi torto?”.

Nella seconda sezione vengono presentate le teorie di cinque tra i più importanti filosofi del diritto del ’900, gli stessi che, costretto a fare una scelta, io stesso avrei proposto al lettore: H.L.A. Hart (Capitolo 3)<sup>3</sup>, Hans Kelsen (Capitolo 4)<sup>4</sup>, John Finnis (Capitolo 5)<sup>5</sup>, Lon L. Fuller (Capitolo 6)<sup>6</sup> e Ronald Dworkin (Capitolo 7)<sup>7</sup>. Ovviamente la scelta è opinabile, e molti altri autori al posto di Bix avrebbero preferito inserire altri nomi. Quello che è certo, però, di là dalle preferenze personali, è che la presenza di questi cinque nomi all’interno del volume offre la possibilità a Bix, e a chi userà il suo testo a lezione, di affrontare moltissimi problemi, se non tutti, una gran parte dei problemi che normalmente vengono associati alla filosofia e alla teoria del diritto: la definizione di diritto, il rapporto tra diritto e morale, lo status della scienza giuridica, l’idea d’interpretazione, la validità delle norme e del sistema giuridico etc.

Nella terza sezione vengono proposti nove problemi (o temi) tipici della riflessione giusfilosofica, e di ognuno viene offerta una panoramica ed un approfondimento. Il Capitolo 8 è dedicato al problema della giustizia, le cui dinamiche vengono osservate attraverso il pri-

---

<sup>3</sup> *Infra*, pp. 43 e ss.

<sup>4</sup> *Infra*, pp. 76 e ss.

<sup>5</sup> *Infra*, pp. 89 e ss.

<sup>6</sup> *Infra*, pp. 109 e ss.

<sup>7</sup> *Infra*, pp. 119 e ss.

sma del dibattito tra John Rawls ed i critici libertari (Nozick) e comunitaristi (Sandel). Il Capitolo 9 è dedicato alla pena, in esso si discute della sua giustificazione e delle sue funzioni, la filosofia richiamata è quella del consequenzialismo. Il Capitolo 10 è dedicato al concetto di diritto soggettivo, il cui fondamento è reperito nell'idea di volontà da alcuni (da Hart ad esempio) e di interesse da altri (Bentham e MacCormick per ricordare i più noti). In particolare nel capitolo ci si pone, tra le altre, la questione dell'estensione dei diritti (può un albero o un animale essere titolare di un diritto?). Il Capitolo 11 è dedicato alla questione del ruolo che ragione e volontà giocano in ambito giuridico: replicando lo stesso dibattito che si è avuto in ambito artistico, teologico o antropologico, anche nella teoria del diritto ci si è chiesto se il fenomeno giuridico sia manifestazione di volontà (di pura decisione) o di ragione (di razionalità). O per usare l'espressione di Lon L. Fuller, se sia *Reason or Fiat*<sup>8</sup>. I Capitoli 12, 13 e 14 si occupano d'interpretazione giuridica e di decisione, esplorando il problema della natura conservatrice o innovatrice dell'interpretazione, dell'intenzione del legislatore e della funzione del precedente giudiziale. Sebbene Bix faccia riferimento quasi sempre ai sistemi giuridici del *Common Law* (americano), credo che le considerazioni svolte, quantomeno quelle di carattere teorico, siano del tutto spendibili anche per i sistemi di *Civil Law* e per il nostro modo di concepire il diritto. La sezione si chiude con due questioni classiche: il Capitolo 15 si occupa del problema dell'applicazione della morale attraverso il diritto, e lo fa essenzialmente attraverso il celebre dibattito degli anni '60 tra H.L.A. Hart e Patrick Devlin. Ed il Capitolo 16 esplora la questione dell'obbedienza al diritto: tutti noi obbediamo al diritto, semplicemente per il timore della sanzione (come hanno ritenuto Austin e più tardi Holmes, e sulla loro scia intere generazioni di teorici) oppure per motivi di carattere morale, perché banalmente crediamo che sia giusto farlo?

La quarta ed ultima sezione è dedicata alle prospettive e alle tendenze moderne della teoria del diritto. Bix prende le mosse dal realismo giuridico americano (Capitolo 17), non solo perché è la corrente più risalente tra quelle considerate (si diffonde negli anni '30, ma ha inizio già alla fine dell'ottocento grazie al contributo del suo più illu-

---

<sup>8</sup> Si allude all'articolo L.L. Fuller, *Reason and Fiat in Case Law*, in "Harvard Law Review", n. 59, 1946, p. 376; tr. it. *Ragione e decisione nel Case Law*, in A. Porciello (a cura di), "Lon L. Fuller. Scritti sulla certezza tra teoria e prassi del diritto", Ets, 2016.

stre precursore, Oliver Wendell Holmes Jr.), ma anche perché ha fornito alle teorie successive un metodo d'analisi ed un indirizzo concettuale. In questo senso l'analisi economica del diritto (Capitolo 18), i *Critical Legal Studies*, il femminismo e la teoria critica della razza (Capitolo 19) possono essere considerate a ragione come teorie di derivazione realista. Gli ultimi tre capitoli sono dedicati rispettivamente al movimento di "diritto e letteratura" (Capitolo 20), che enorme diffusione ha avuto nell'ultimo decennio, ai fondamenti filosofici del *Common Law* (Capitolo 21) e agli altri approcci della teoria del diritto (Capitolo 22), in cui viene fatta una panoramica su teorie, un tempo centrali nel dibattito giusfilosofico, ed oggi parzialmente dimenticate o quantomeno trascurate (dallo storicismo, al realismo giuridico scandinavo).

Tradurre un volume così corposo e con un apparato bibliografico tanto ricco non costituisce mai un lavoro agevole. E non credo che avrei portato a termine l'impresa se non mi fossi avvalso della collaborazione di tre giovani colleghi, Paola Chiarella, Ivan Valia e Claudia Atzeni, che hanno tradotto parti del presente volume. Abbiamo cercato di rispettare lo stile dell'autore, cercando di riprodurre in italiano lo stesso tenore discorsivo che Bix ha adottato nel testo originale. Ove ciò non è stato possibile, per costruzioni grammaticali particolarmente complesse o per espressioni prive di un immediato equivalente italiano, si è cercato di reperire le soluzioni che meglio si adattassero agli intenti teorici e stilistici dell'autore. Per quanto concerne l'apparato bibliografico, abbiamo cercato di uniformarlo agli standard italiani, ciò al fine di facilitare il reperimento e la consultazione dei tantissimi testi citati (il volume contiene quasi 1000 note). Per i libri più importanti e per gli autori più rilevanti, abbiamo indicato tra parentesi quadre l'edizione italiana, ove disponibile.

Oltre a ringraziare i miei compagni di avventura, ringrazio Lucio San Marco (Giappichelli Editore) e Amanda Strange (Sweet&Maxwell), entrambi professionali e disponibili. Ringrazio, inoltre, il Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali dell'Università Magna Graecia di Catanzaro per aver contribuito economicamente alla pubblicazione del volume.

Catanzaro, agosto 2016

*Andrea Porciello*



### **Hanno collaborato alla traduzione**

Andrea Porciello ha tradotto la prefazione ed i capitoli 1-7.

Paola Chiarella ha tradotto i capitoli 8, 19-22.

Ivan Valia ha tradotto i capitoli 4, 9-14, 17 e 18 (fino al parag. 4).

Claudia Atzeni ha tradotto i capitoli 5, 15, 16, 18 (dal parag. 5).



## Prefazione dell'autore alla settima edizione

Questo libro è il frutto dell'impegno profuso negli ultimi vent'anni nell'insegnamento della filosofia del diritto: in modo particolare quello teso a rendere accessibili ai neofiti le più complesse idee elaborate in quest'ambito, senza però che tale opera di semplificazione le distorcesse. Il volume poggia su una duplice frustrazione: quella che talvolta ho provato da docente quando non sono riuscito a trasmettere la bellezza e la profondità della filosofia del diritto dei grandi autori<sup>1</sup>; e poi quella dei miei studenti quando, a causa della mia incapacità a rendere accessibile tale materiale, non ne hanno compreso il significato.

Sono cosciente della complessità del compito che mi sono posto, e sono al contempo sicuro del fatto che il testo in alcuni casi non riuscirà a conseguire alcuni dei suoi obiettivi. Quantomeno però, spero non sembri che io voglia nascondere i miei fallimenti dietro i tecnicismi propri del diritto o della filosofia. Una volta, a proposito di una certa affermazione del giudice e teorico del diritto americano Oliver Wendell Holmes jr., H.L.A. Hart ha avuto modo di affermare che:

“fare questa scoperta con Holmes significa disporre di una guida le cui parole possono lasciare perplessi, a volte anche contrariati, ma mai confusi. Come il nostro Austin, (...) Holmes era in alcune occasioni chiaramente in errore; ma quando ciò accadeva, al pari di Austin, egli sbagliava pur sempre in maniera chiara”<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> A differenza di alcuni altri autori, come William Twining, *Academic Law and Legal Philosophy: The Significance of Herbert Hart*, in “Law Quarterly Review”, 95, 1979, pp. 565-580, e Roger Cotterrell, *Why Jurisprudence is Not Legal Philosophy*, in “Jurisprudence”, 5, 2014, p. 41; io non faccio distinzione tra i termini “jurisprudence”, “teoria del diritto” e “filosofia del diritto”, che nel testo verranno appunto usati come sinonimi.

<sup>2</sup> H.L.A. Hart, *Positivism and the Separation of Law and Morals*, in “Harvard

Non pretendo di essere in grado di offrire le potenti intuizioni e l'elegante prosa di Hart o di Holmes, intendo tutt'alpiù emularne un compito più modesto, ma pur sempre difficolioso, quello di esprimere le idee in modo sufficientemente chiaro, cosicché quando sbagliero, anche io "lo farò in maniera chiara".

Il presente volume vuole fungere, in parte da introduzione ed in parte da commento. Nella prefazione al suo classico testo *Il concetto di diritto*, Hart ha espresso la speranza che la sua opera potesse "far svanire l'idea che un libro di teoria del diritto fosse essenzialmente un libro dal quale s'impara quello che contengono gli altri libri"<sup>3</sup>. I miei obiettivi sono meno ambiziosi: questo testo vuole avere la funzione di informare il lettore proprio su ciò che è contenuto negli altri libri – e ciò sulla base del fatto che gli scritti di letteratura primaria non sono sempre accessibili come potrebbero. Beninteso, con ciò non si vuole dire che il volume debba sostituire la lettura della letteratura primaria: la mia speranza è che i lettori, dopo essersi confrontati già con i testi di letteratura primaria, ritornino ad essi guidati dalle indicazioni contenute in queste pagine. In più occasioni, nel volume sono andato oltre la mera cronaca del dibattito, tentando io stesso di contribuire alla discussione proponendo il mio punto di vista. Ciò è senz'altro vero con riferimento al secondo e all'undicesimo capitolo ma, anche se in maniera minore, lo è anche rispetto agli altri.

### *Perché la filosofia del diritto?*

Perché studiare la filosofia del diritto?

Per molti studenti questa domanda ha una risposta semplice: si tratta di un esame previsto dal loro piano di studio che devono necessariamente sostenere per potersi laureare. Per cui, per gli studenti ciò che è importante di un qualunque libro di filosofia del diritto è se questo li aiuti ad apprendere quanto è necessario al fine di conseguire il loro obiettivo: superare l'esame (o comunque fare bene abba-

---

Law Review", 71, 1958, p. 593; [n.d.c. La traduzione qui utilizzata è di Vito Velluzzi: *Il positivismo e la separazione tra diritto e morale*, in "Il positivismo giuridico contemporaneo: una antologia", A. Schiavello e V. Velluzzi (a cura di), Giappichelli, 2005].

<sup>3</sup> H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, Clarendon Press, 2012, p. vi [n.d.c. L'edizione italiana è H.L.A. Hart, *Il concetto di diritto*, M. Cattaneo (a cura di), Einaudi, 1965, II ed.].

stanza da non influenzare negativamente il proprio rendimento generale). Eppure, anche gli studenti che nei confronti della materia manifestano tale atteggiamento di sopravvivenza minima, desiderano sapere quali benefici possono ottenere dalle conoscenze che si accingono a cogliere.

A livello pratico, leggere e partecipare alle discussioni di filosofia del diritto sviluppa la capacità di analizzare e di riflettere in modo critico e creativo sul diritto. Tali capacità sono sempre utili all'interno della pratica giuridica, in modo particolare quando si affrontano questioni giuridiche nuove oppure quando si tenta di formulare o difendere nuovi approcci ai problemi che il diritto pone. Il che significa che anche coloro i quali necessitano di una giustificazione “minima” per raggiungere l'obiettivo che si sono posti, dovrebbero poter trovare una ragione per leggere di filosofia del diritto.

Esiste anche l'idea per cui la filosofia contiene tanti benefici indiretti, anche laddove non determini conseguenze dirette sullo studio e sulla pratica del diritto: la filosofia allena a pensare in modo acuto e logico, e grazie ad essa s'impara come riconoscere i punti deboli delle argomentazioni altrui e a valutare, difendere ed attaccare tesi e posizioni teoriche differenti. La filosofia, da questo punto di vista, può essere concepita come una sorta di programma di esercizi mentali, come lo sono gli scacchi, il bridge (o la teologia). Posta, dunque, la centralità delle abilità analitiche di cui tanto i giuristi quanto gli studenti devono disporre, è bene coltivare tutte le attività che possono aiutare a sviluppare tali abilità.

A livello professionale, la filosofia del diritto è il modo in cui giudici ed avvocati riflettono su ciò che fanno e sul loro ruolo all'interno della società. E tale verità è messa in evidenza dal fatto che la filosofia del diritto viene insegnata come materia obbligatoria nei dipartimenti di giurisprudenza, in cui il diritto non è considerato semplicemente come un mestiere da apprendere (come quello del carpentiere o del meccanico), ma come un oggetto di riflessione intellettuale. Anche coloro i quali credono che valga la pena vivere soltanto una vita di riflessione e che passano gran parte del loro tempo lavorando all'interno del sistema giuridico, dispongono di forti ragioni che li spingono a riflettere profondamente sulla natura e sulla funzione del diritto, del sistema giuridico e della professione legale.

Ed infine, ci sono quelli (non sappiamo se più o meno fortunati) per i quali la filosofia del diritto è esclusivamente una materia interessante e godibile di per sé, indipendentemente dal modo in cui viene utilizzata e dai benefici che essa può offrire. Ci sarà sempre qualcuno

che considererà l'apprendimento interessante ed importante in quanto tale, anche quando non conduca ad una maggiore ricchezza, ad una più alta conoscenza o ad un maggiore progresso sociale.

### *La selezione degli argomenti*

Esistono interi libri dedicati a ciascun argomento trattato all'interno dei brevi capitoli (o addirittura di parti dei capitoli) di questo volume. Ho fatto del mio meglio per offrire una panoramica che non sacrifichi la complessità dell'argomento, ma temo che qualche errore d'interpretazione sia però inevitabile in qualunque sintesi. Per compensare la necessaria brevità del testo, alla fine di ciascun capitolo ho predisposto anche una lista di "ulteriori letture consigliate" (nonché dei rimandi a piè di pagina ai testi di letteratura primaria), per quei lettori che vogliono prolungare ed approfondire l'analisi di determinati argomenti.

A causa del limitato spazio disponibile, non ho potuto includere tutti gli argomenti che sono di norma associati alla filosofia del diritto (ed i cui contenuti variano in modo sostanziale da ateneo ad ateneo, e addirittura da docente a docente all'interno della stessa università). La varietà degli argomenti ricompresa nell'ambito della filosofia del diritto è talmente vasta che inevitabilmente spiccano più le mancanze rispetto a ciò che è presente in ciascun testo. Le mie omissioni (o la mia brevità) non vogliono significare che i temi trascurati siano di scarsa importanza o di scarso interesse o addirittura che non siano parte della filosofia del diritto.

È inevitabile che ciascun lettore consideri, dal suo punto di vista, alcuni capitoli più utili rispetto ad altri, ed in modo particolare ciò vale per quegli studenti che utilizzeranno il testo come parte del programma d'esame. Gli argomenti trattati nella prima parte del volume non sono di norma inclusi nei programmi universitari, sebbene io sia convinto del fatto che alcune delle questioni proposte possano aiutare a conseguire una più coerente e più profonda visione della filosofia del diritto nel suo insieme.

È importante segnalare che i riferimenti alla pratica giuridica offerti in questo libro attengono principalmente alle pratiche proprie dei sistemi americani ed inglesi<sup>4</sup>, sistemi con cui ho maggiore fami-

---

<sup>4</sup> Anch'io uso la locuzione "sistema giuridico inglese" per indicare sia il sistema giuridico inglese, sia quello vigente in Galles.

liarità. È probabile (ma non del tutto certo) che i commenti effettuati con riferimento a questi due sistemi possano essere in qualche modo applicati a tutti i sistemi giuridici di *common law*. Lascio agli altri il compito di giudicare il modo in cui la mia scarsa familiarità con i sistemi di *civil law* abbia influenzato le mie idee sulla teoria e sulla natura del diritto.

Prendo molto sul serio il fatto di pubblicare una nuova edizione di un testo già esistente: credo, infatti, che ogni nuova edizione debba contenere risorse che non erano disponibili nell'edizione precedente. Nonostante ci sia di norma poco tempo per verificare e correggere ogni cosa, nella preparazione della nuova edizione del libro sono stati ampliati molti capitoli, sono stati aggiunti i dibattiti più recenti tra le scuole contemporanee, e molti argomenti sono stati significativamente ripensati. Nonostante si siano apportate modifiche un po' in tutto il testo, quelle più rilevanti riguardano i Capitoli 2, 3, 7, 9, 15, 18, 21 e 22.

Dove possibile ho incluso riferimenti (in modo particolare all'interno delle "ulteriori letture consigliate") che sono di facile reperibilità: ad esempio articoli di note riviste disponibili nella maggioranza delle biblioteche giuridiche, nelle raccolte di riviste giuridiche elettroniche (come la *Hein Online*) oppure nelle riviste disponibili online (come la *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, *plato.stanford.edu*) e nel *Social Services Research Network* (*www.ssrn.com*) disponibili gratuitamente, almeno al momento della pubblicazione del libro.

Il lavoro di questo libro si è in molti casi sovrapposto a quello fatto per altri progetti minori: nel senso che il lavoro del libro è stato a volte impiegato per altri progetti, mentre altre volte il lavoro di altri progetti è confluito nel libro. Una prima versione di parte del Capitolo 2 è apparso in *Conceptual Questions and Jurisprudence* in *1 Legal Theory* 415 (1995); parte dei Capitoli 5, 6 e 7 è apparsa in *Natural Law Theory*, in "A Companion to the Philosophy of Law and Legal Theory" (D. Patterson (ed.), Blackwell, Oxford 1996, seconda edizione, 2010); una prima versione di brevi sezioni dei Capitoli 1 e 7 sono apparsi in *Questions in Legal Interpretation*, in "Law and Interpretation" (A. Marmor (ed.), Clarendon Press, Oxford 1995), pp. 137–154; ed ancora una prima versione di parte dei Capitoli 1, 2 e 14 era già apparsa in *Questions in Legal Interpretation*, in 18 "Tel Aviv Law Review" 463 (1994), (tradotto in Ebraico). Sono grato agli editori di questi testi per avermi consentito di utilizzare il materiale in essi contenuto.

Vorrei inoltre ringraziare per i loro utili commenti e suggerimen-

ti: Mark Addis, Larry Alexander, Jack Balkin, Lisa Bernstein, Scott Brewer, Keith Burgess-Jackson, Kenneth Campbell, Tom Campbell, Jovana Davidovic, Richard Delgado, Anuj Desai, Anthony M. Dillof, Neil Duxbury, Neal Feigenson, John Finnis, Stephen Gilles, Martin P. Golding, Aristides N. Hatzis, Alex M. Johnson, Jr., Sanford N. Katz, Matthew H. Kramer, Kenneth J. Kress, Brian Leiter, Andrei Marmor, Jerry Mashaw, Linda R. Meyer, Martha Minow, Thomas Morawetz, Martha C. Nussbaum, Frances Olsen, Dennis Patterson, Stanley L. Paulson, Margaret Jane Radin, Julian Rivers, Daria Rothmayr, Frederick Schauer, Scott Shapiro, A.J.B. Sirks, M.B.E. Smith, Larry Solum, Scott Sturgeon, Brian Tamanaha, Adam Tomkins, Lloyd L. Weinreb, Tony Weir, James Boyd White, Kenneth Winston, Mauro Zamboni and Yushuang (Alex) Zheng. Sono anche grato a Joshua Gitelson, Annie Jacob, Galen Lemei, Ruchita Sethi, Justin Stec, Jason Steck, Erin Steitz and James Thomson per avermi assistito nel lavoro di ricerca.

*Brian H. Bix*